

## STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

(Atto Costitutivo - Statuto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n. 18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici – modificato in data 19/04/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici - modificato in data 12/01/2017 Reg. in Roma il 13/01/2017 al n.873 Serie 1 T )

### ART. 1

#### Costituzione


E' COSTITUITA SENZA SCOPO DI LUCRO UNA LIBERA ASSOCIAZIONE, APOLITICA ED APARTITICA, DI CARATTERE NAZIONALE TRA PROFESSIONISTI DENOMINATA ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI, SIGLABILE I.N.T. O INT.

ALLEGATO "A"  
AL REPERTORIO N. 11204  
RACCOLTA N. 6800

### ART. 2

#### Sede e durata

L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN ROMA P.ZZA DELL'ATENEO SALESIANO N.81/12, SCALA B, E POTRA' ESSERE TRASFERITA DAL CONSIGLIO NAZIONALE SENZA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO, POTRA' INOLTRE COSTITUIRE DELEGAZIONI LOCALI SUL TERRITORIO NAZIONALE O DELEGAZIONI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' EUROPEA O DEGLI ESTERI IN GENERE. LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E' FISSATA SINO AL 31 DICEMBRE 2050 E SARA' TACITAMENTE RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO SALVO DELIBERA CONTRARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI. GLI ESERCIZI FINANZIARI SI CHIUDONO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.



### ART. 3

#### Scopi

L'ASSOCIAZIONE SI PREFIGGE I SEGUENTI SCOPI:

- A) CONTROLLARE, MIGLIORARE E VALORIZZARE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEONTOLOGICA DEGLI ASSOCIATI FINALIZZATA SOPRATTUTTO ALLA TUTELA DELL'UTENZA;
- B) REALIZZARE LE ASPIRAZIONI DI UN ORDINAMENTO SOCIALE PIU' GIUSTO, SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELLE LEGGI FISCALI FORNENDO AL LEGISLATORE UN SUPPORTO DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' PER LA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA;
- C) PROMUOVERE IL DIALOGO CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DI PROFESSIONISTI LA CUI ATTIVITA' SIA SOGGETTA O MENO ALL'ISCRIZIONE AD ORDINI E/O COLLEGI; PROMUOVERE I RAPPORTI DEGLI ASSOCIATI CON LE ISTITUZIONI SIA A LIVELLO NAZIONALE, SIA A LIVELLO LOCALE;
- D) PROMUOVERE OGNI ISTANZA CHE SARA' RITENUTA PIU' OPPORTUNA PER LA DIFESA DELLA LEGITTIMA ATTIVITA' DEGLI ADERENTI E SALVAGUARDARNE IL RICONOSCIMENTO NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO DELLE LIBERE PROFESSIONI; (DELLA RIFORMA DELLE LIBERE PROFESSIONI);
- E) PROMUOVERE OVE POSSIBILE, LA FORMAZIONE DI APPOSITE COMMISSIONI QUALI QUELLE PER LA DEONTOLOGIA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, PER LO STUDIO DELLE NORME TRIBUTARIE, PER I RAPPORTI CON

ALTRE PROFESSIONI, PER LA FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE E QUANTE FOSSERO RITENUTE NECESSARIE AL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELL'INT;

- F) ASSISTERE E SUPPORTARE LE ATTIVITA' DEGLI ASSOCIATI ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI APPOSITE SOCIETA' O PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' GIA' COSTITUITE;
- G) COSTITUIRE E/O PARTECIPARE AD ALTRE ASSOCIAZIONI, COMITATI, COORDINAMENTI E CONFEDERAZIONI NAZIONALI, COMUNITARIE E/O EXTRACOMUNITARIE CHE NON ABBIANO SCOPI IN CONTRASTO CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO;

#### **ART. 4**


##### **Rappresentanza**

LA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO E' DEMANDATA AL PRESIDENTE;

#### **ART. 5**

##### **Adesione**

IN ATTESA DEL RIORDINO LEGISLATIVO DELLE LIBERE PROFESSIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE CONTABILI, ANCHE IN FUNZIONE DEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE U.E. IN MATERIA, POSSONO ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE COLORO CHE SIANO ISCRITTI NEI RUOLI PROVINCIALI DEI PERITI E DEGLI ESPERTI IN TRIBUTI, TENUTI



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A NORMA DI LEGGE PRESSO GLI ENTI CAMERALI (C.C.I.A.A.), CHE SIANO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DIPLOMA DI LAUREA O DIPLOMA DI LAUREA BREVE IN MATERIE AMMINISTRATIVE O COMMERCIALI O ECONOMICHE O GIURIDICHE O TECNICHE O TITOLI EQUIPOLLENTI ED ESERCITINO ATTIVITA' PROFESSIONALE. I PREDETTI SOGGETTI, PERITI ESPERTI TRIBUTARISTI, GIA' ADERENTI AL COMITATO PROFESSIONALE PERITI ESPERTI TRIBUTARISTI, SONO AUTOMATICAMENTE ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE. AD ESSI LA LEGGE PERMETTE L'ESERCIZIO DELLA CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, IN QUANTO TALE ESERCIZIO E' LIBERO E NON SOGGETTO AD ESCLUSIVE, ED ATTRIBUISCE ALCUNE PREROGATIVE PROFESSIONALI QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLE COMMISSIONE TRIBUTARIE (EX ART.12 D.LGS. 546/92) E L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' (EX ART.78, L.413/91). IL CONSIGLIO NAZIONALE, CHE STABILIRA' LE MODALITA' TECNICHE PER EFFETTUARE L'ADESIONE, POTRA', IN VIRTU' DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, MODIFICARE I SOPRACCITATI REQUISITI. COLORO CHE PUR IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRACCITATI NON ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE VERRANNO ISCRITTI IN UN APPOSITO ELENCO "DI NON ESERCENTI".

LA CERTIFICAZIONE ATTA AL CONTROLLO DELLA PREPARAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE DEL RICHIEDENTE

L'ISCRIZIONE NON VIENE AL MOMENTO RESA OBBLIGATORIA IN QUANTO OGNI PROFESSIONISTA, PER LA SUA ISCRIZIONE NEI RUOLI DEI PERITI E DEGLI ESPERTI HA GIA' SUPERATO UNO SPECIFICO ESAME, PREVISTO DAL D.M. 29 DICEMBRE 1979 EMANATO DAI MINISTERI DELL'INDUSTRIA E DI GRAZIA E GIUSTIZIA, VOLTO AL CONTROLLO DELLA PREPARAZIONE E DELLE CONOSCENZE DELL'ASPIRANTE PERITO ESPERTO TRIBUTARISTA.


POSSONO ALTRESI' ADERIRE I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALE ISCRITTI IN ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ALBI, O ELENCHI, OVVERO COLORO CHE SVOLGANO IN VIA PROFESSIONALE ATTIVITA' NEL SETTORE TRIBUTARIO E QUINDI ABILITABILI, DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL TRAMITE DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE, ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIARIO FISCALE AUTORIZZATO. GLI ADERENTI ALL'INT POSSONO ESSERE DEFINITI TRIBUTARISTI O CONSULENTI TRIBUTARI.

#### ART. 6

##### Dovere degli iscritti

GLI ISCRITTI SONO OBBLIGATI:

- A) ALL'OSSERVANZA DELLE NORME STATUTARIE E DEONTOLOGICHE DELL'ASSOCIAZIONE;
- B) AL VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE E/O STRAORDINARIE;



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

C) A FAVORIRE CON IL PROPRIO IMPEGNO E  
COMPORTAMENTO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI  
SOCIALI;

D) A SOTTOSCRIVERE ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA DI  
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI  
TERZI;

#### **ART. 7**

##### **Struttura ed Organi**

SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- A) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- B) L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI PROVINCIALI;
- C) IL CONSIGLIO NAZIONALE;
- D) IL PRESIDENTE NAZIONALE;

#### **ART. 8**

##### **Assemblea degli associati**


L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E' CONVOCATA IN  
CONGRESSO OGNI TRE ANNI, SALVO DISPOSIZIONI  
DIFFERENTI, A SEGUITO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO  
NAZIONALE, PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE.  
LA CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO DEVE PERVENIRE AI  
DESTINATARI CON PREAVVISO SCRITTO DI ALMENO QUINDICI  
GIORNI RISPETTO ALLA DATA PREFISSATA, ANCHE TRAMITE  
COMUNICAZIONE TELEMATICA E AVVISO SU INTERNET O  
ALTRA FORMA, PURCHE' SCRITTA. L'ASSEMBLEA DELIBERA  
A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI AVENTI DIRITTO

DI VOTO. IL REGOLAMENTO VIENE DELIBERATO DAL  
CONSIGLIO NAZIONALE.

## ART. 9

### **Assemblea dei delegati provinciali**

L'ASSEMBLEA E' L'ORGANO CHE ASSICURA LA RAPPRESENTANZA SUL TERRITORIO NAZIONALE, SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SALVO DIVERSA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE, POTRA' ESSERE CONVOCATA E TENUTA ANCHE TRAMITE SISTEMI TELEMATICI. NELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI LA RAPPRESENTANZA VIENE ATTRIBUITA AD OGNI DELEGATO PROVINCIALE, O SUO SOSTITUTO CON DELEGA SCRITTA. IL CONSIGLIO NAZIONALE CHIAMERA' A VOTARE L'ASSEMBLEA SU PARTICOLARI DECISIONI CHE COINVOLGANO TUTTI GLI ASSOCIATI E COMUNQUE PER ILLUSTRARE LE LINEE STRATEGICHE E AVERNE PARERI IN MERITO. INOLTRE L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI PROVVEDERA' ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E QUELLO DI PREVISIONE. I DELEGATI PROVINCIALI, NOMINATI DAL PRESIDENTE NAZIONALE SENTITI I MEMBRI DEL CONSIGLIO, POTRANNO RICHIEDERE, OVE LO RITENESSERO NECESSARIO PER UN MAGGIOR RACCORDO TRA DELEGAZIONI DELLA STESSA REGIONE, LA NOMINA DI UN DELEGATO REGIONALE CHE POTRA' PARTECIPARE, OLTRE CHE SVOLGERE ATTIVITA' SUL TERRITORIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE E DEGLI



A large, dark, handwritten signature, likely belonging to the official responsible for the document.

ASSOCIATI, SU INVITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ALLE RIUNIONI DELLO STESSO E AVERE IN MERITO ALLE DELIBERE PARERE CONSULTIVO, IL DELEGATO REGIONALE POTRA' PARTECIPARE ANCHE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI DELAGATI PROVINCIALI. LA NOMINA DEI DELEGATI SPETTA AL CONSIGLIO NAZIONALE SENTITI I DELEGATI PROVINCIALI INTERESSATI.

## **ART. 10**

### **Consiglio Nazionale**

IL CONSIGLIO NAZIONALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE E PROVVEDE ALL'ATTUAZIONE DI OGNI AZIONE, POSSIBILE E NEI LIMITI DELLE NORME DI LEGGE, ATTA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E COMUNQUE ALLA DIFESA DELLA CATEGORIA, POTRA' ANCHE ASSEGNARE CARICHE ONORARIE AD ISCRITTI E NON ALL'ASSOCIAZIONE PER PARTICOLARI MERITI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DELLA CATEGORIA.

IL CONSIGLIO E' COMPOSTO DA UN MINIMO DI SETTE AD UN MASSIMO DI QUINDICI MEMBRI. IL PRIMO CONSIGLIO VERRA' FORMATO DAI SOCI FONDATORI E DA COLORO CHE IL CONSIGLIO COOPTERA' PER TALE CARICA. NELL'AMBITO DELLA PRIMA RIUNIONE VERRANNO ASSEGNATE LE CARICHE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO STESSO. NEL CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA O IMPEDIMENTO IL CONSIGLIO SI




INTEGRERA' PER RAGGIUNGERE IL MINIMO DEI COMPONENTI  
CON COOPTAZIONE.

MOTIVI DI DECADENZA SONO TRE ASSENZE INGIUSTIFICATE  
CONSECUTIVE DALLE RIUNIONI O COMPORTAMENTI  
SCORRETTI NEI CONFRONTI DI TERZI O DELL'ASSOCIAZIONE  
DI CARATTERE DEONTOLOGICO, MORALE O PATRIMONIALE,  
SIANO ESSI COLLEGATI O MENO ALL'ATTIVITA'  
PROFESSIONALE.

IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU INDICAZIONE SCRITTA DEL  
PRESIDENTE, PER PARTICOLARI ESIGENZE DI URGENZA O DI  
ORDINARIA OPERATIVITA' SI POTRANNO AVERE VOTAZIONI  
CONSILIARI INVIANDO TRAMITE FAX O ALTRO SISTEMA DI  
COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI UN O.D.G. E SUI VARI PUNTI  
RICHIEDERE IL PARERE ED IL VOTO SCRITTO ED INVIATO VIA  
FAX O ALTRO SISTEMA ALLA PRESIDENZA.

IL CONSIGLIO DELIBERERA' ANCHE CIRCA I RIMBORSI SPESE  
DERIVANTI DALL'ATTIVITA' A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  
E DALL'UTILIZZO DI COLLABORATORI ESTERNI.

IL CONSIGLIO DURA IN CARICA TRE ANNI. SALVO  
INTERVENUTE ESIGENZE CHE CONSIGLINO LA MODIFICA DEI  
TERMINI, PER LA RISCRIITTURAZIONE DELLO STATUTO  
STESSO E L'ELEZIONI DEI VARI ORGANI ASSOCIATIVI.



**ART. 11**

**Presidente**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text "Presidente".

IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. POTRA' COMPIERE TUTTE LE AZIONI INERENTI LA LEGALE RAPPRESENTANZA, RAPPRESENTATIVITA' ED ORDINARIA ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE, POTRA' APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E/O POSTALI ED OGNI ALTRA OPERAZIONI NECESSARIA LA CORRETTA ATTIVITA' ANCHE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI TALUNE MANSIONI.

IL PRESIDENTE DISPORRA', PER LO SOVLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DI UN'APPOSITA SEGRETERIA COSTITUITA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA.

## **ART. 12**

### **Vicepresidenti**

DA UNO A TRE VICEPRESIDENTI SECONDO DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE. IL VICEPRESIDENTE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DI QUEST'ULTIMO; DI NORMA SARA' DELEGATO DAL PRESIDENTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI INERENTI L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA. TRA I VICEPRESIDENTI NOMINATI UNO ASSUMERA' LA FUNZIONE DI VICEPRESIDENTE VICARIO CHE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, POTRA' SOSTITUIRLO NELLE FUNZIONI ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA DELEGA.

**ART. 13**

**Segretario**

E' DELEGATO ALLA COLLABORAZIONE CON PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI, SARA' DELEGATO AL COORDINAMENTO DEI DELEGATI REGIONALI E POTRA' ATTUARE STRATEGIE ASSOCIATIVE ED INIZIATIVE PREVIO PARERE VINCOLANTE DEL PRESIDENTE, SENTITI I MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

**ART. 14**


**Tesoriere**

SOVRINTENDE ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE, IN MANCANZA DI NOMINA LE COMPETENZE SONO ASSUNTE DAL PRESIDENTE.

**ART. 15**

**Collegio dei revisori**

NOMINATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE E' COMPOSTO DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI; POTRANNO FARNE PARTE ANCHE SOGGETTI ESTERNI ALL'ASSOCIAZIONE, IN QUESTO CASO DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI.



**ART. 16**

**Delegazioni**

A handwritten signature in black ink.

OVE COSTITUITE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E/O REGIONALI POTRANNO, PREVIO ASSENSO DEL CONSIGLIO NAZIONALE, INTRAPRENDERE, IN LINEA CON GLI SCOPI ASSOCIATIVI, INIZIATIVE A CARATTERE LOCALE ATTE AD INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA GLI ASSOCIATI E LE ISTITUZIONI LOCALI.

LE DELEGAZIONI RICEVERANNO DAL CONSIGLIO NAZIONALE I FONDI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA', AL FINE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI E DEI PROVENTI ESSE DOVRANNO REDIGERE APPOSITO RENDICONTO ANNUALE CHE COSTITUIRA' PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE. DEMANDATI AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SONO I DELEGATI PROVINCIALI E/O REGIONALI O ALTRO ASSOCIATO O UN MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ALL'UOPO DELEGATO DAL PRESIDENTE NAZIONALE.

#### **ART. 17**

##### **Incompatibilità**

NON SUSSISTONO INCOMPATIBILITA' CON ISCRIZIONI IN ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ALBI O ELENCHI.

#### **ART. 18**

##### **Patrimonio**




LE ENTRATE ASSOCIATIVE SARANNO FORMATE ESCLUSIVAMENTE DALLE QUOTE D'ISCRIZIONE ORDINARIE

E/O STRAORDINARIE E DA LIBERALITA' DI TERZI SIANO ESSI  
PERSONE FISICHE CHE GIURIDICHE.

**ART. 19**

**Disposizioni finali**

QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE  
PRECEDENTI NORME SARA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO  
NAZIONALE CHE TRAMITE L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTI  
E/O DELIBERE POTRA', SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI NUOVE  
NORME LEGISLATIVE, APPORTARE VARIAZIONI E/O  
INTEGRAZIONI AL PRESENTE STATUTO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi De Luca".A second handwritten signature in black ink, appearing to read "Mullini".



Certificazione di conformità di copia digitale a  
originale analogico (art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n.82 art.68ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto Umberto Scialpi, notaio in Roma,  
iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di  
Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico, che la  
presente copia autentica informatica, composta di  
sedici facciate, è conforme all'originale su supporto  
analogico conservato nei miei atti e munito della  
prescritta firma.

La presente copia viene rilasciata ai sensi  
dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89,  
nonché dell'art.22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e loro  
successive modifiche ed integrazioni, su supporto  
informatico e da me sottoscritta mediante apposizione  
dell firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del  
Notariato Certification Authority).

Roma lì, 29 settembre 2021